



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI |...|

LE ASSICURAZIONI
per le attività del CAI



Gennaio 2011

INDICE

- 1 [Coperture assicurative per tutti i soci](#)
 - 1.1 [Infortuni](#)
 - 1.2 [Soccorso Alpino](#)
 - 1.3 [Responsabilità Civile](#)
 - 1.4 [Tutela Legale](#)
 - 1.5 [Kasko Autoveicoli](#)
- 2 [Coperture assicurative per Istruttori](#)^A
 - 2.1 [Infortuni \(attività sociale + personale\)](#)
 - 2.2 [Responsabilità Civile \(attività personale\)](#)
- 3 [Coperture assicurative per Aiuto Istruttori](#)^B
 - 3.1 [Infortuni \(attività sociale + personale\)](#)
 - 3.2 [Responsabilità Civile \(attività personale\)](#)
- 4 [Coperture assicurative per non soci](#)
 - 4.1 [Infortuni](#)
 - 4.2 [Soccorso Alpino](#)
 - 4.3 [Responsabilità Civile](#)
- 5 [Informazioni generali](#)
 - 5.1 [Note sulle attività sociali](#)
 - 5.1.1 [Definizione di attività sociali](#)
 - 5.1.2 [Delibera delle attività sociali](#)
 - 5.2 [Riepilogo delle coperture assicurative](#)
 - 5.3 [Responsabilità di firma](#)
 - 5.4 [Termini di prescrizione](#)
 - 5.5 [Recapiti CAI e CNSAS](#)
 - 5.6 [Indicazione del Codice Socio](#)

A – Con il termine “**Istruttori**” si identificano tutti i soci iscritti negli albi gestiti dalla Sede Centrale (p.e. INA e IA, ISA e INSA, IS e INS, AE e ANE, AAG e ANAG, ONC, ...)

B – Con il termine “**Aiuto Istruttori**” si identificano tutti gli Operatori sezionali, soci iscritti negli albi gestiti dai Gruppi Regionali (p.e. ASE, ASAG, ...)

PRESENTAZIONE

Questa nota è un promemoria per i responsabili dei gruppi sezionali e gli accompagnatori, e presenta in modo sintetico, con riferimento alle polizze in vigore per l'anno sociale 2011:

- le coperture assicurative automatiche;
- le coperture assicurative facoltative e le procedure per la loro attivazione.

Per ogni tipo di assicurazione questo documento rimanda, con collegamento ipertestuale, al testo analitico della relativa polizza e alla modulistica interessata.

Per un riepilogo sintetico di tutte le coperture assicurative utilizzare questo [LINK](#).

PREMESSA

- Nel presente documento:
 - con il termine generico "Istruttori" si identificano tutti i soci iscritti negli albi gestiti dalla Sede Centrale (p.e. INA e IA, ISA e INSA, IS e INS, AE e ANE, AAG e ANAG, ONC, ...);
 - con il termine generico "Aiuto Istruttori" si identificano tutti gli Operatori sezionali, soci iscritti negli albi gestiti dai Gruppi Regionali (p.e. ASE, ASAG, ...).
 - quando non diversamente indicato, i premi riportati per le coperture assicurative a richiesta sono a carico del beneficiario e vengono fatturati alla Sezione richiedente;
 - nella tabella "Ambiti di applicazione" le celle con sfondo grigio evidenziano a quali ambiti si riferisce la polizza precedentemente descritta;
 - una barra verticale sul margine destro evidenzia le righe variate rispetto alla nota relativa all'anno 2010.

1 - COPERTURE ASSICURATIVE VALIDE PER TUTTI I SOCI

Per i punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 si tratta di coperture assicurative attivate direttamente dalla Sede centrale a favore di tutti i soci, a partire dalla data di trasmissione dell'iscrizione o del rinnovo della tessera da parte della Sezione alla Sede centrale, e per le quali non occorre pertanto inviare nessun modulo di richiesta.

1.1 – Assicurazione Infortuni

polizza [0615.0529253.36](#) – validità 1/4/11-31/3/12

Si tratta di una copertura del ramo Infortuni, che prevede:

- l'indennizzo delle somme assicurate nel caso di evento mortale o di invalidità permanente, nonché il rimborso delle spese mediche derivanti da infortuni occorsi a soci CAI durante le seguenti attività sociali:
 - attività in ambiente:
 - escursioni, ascensioni di qualsiasi tipo e grado, uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain bike, falesie, palestre di roccia;
 - pratica di speleologia e torrentismo;
 - partecipazione a rally o raid di sci alpinismo;
 - attività di alpinismo giovanile;
 - ginnastica presciistica;
 - attività di servizio (manutenzione sentieri e opere alpine, manutenzione rifugi, ecc.);
 - partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, riunioni OTPO/OTCO, consigli direttivi, ecc.);
 - partecipazione a corsi in qualità di allievi o di docenti (lezioni teoriche e uscite in ambiente).

La garanzia è prestata anche per gli infortuni derivanti da uso di qualsiasi mezzo di trasporto, anche privato, terrestre e/o natante, dalla partenza e fino al ritorno in sede o luogo di raduno; comprende inoltre gli infortuni subiti durante viaggi aerei in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare;

La garanzia è valida per il mondo intero, senza alcun limite territoriale.

Le attività sociali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali sia da quelle territoriali del CAI (ulteriori dettagli al punto 4.1.1).

Tutte le attività devono essere preventivamente deliberate dagli organi competenti (ulteriori dettagli al punto 5.1.2).

Non è applicabile:

- agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili e mezzi subacquei; dall'abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- alle persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e infermità mentali, e cessa con il loro manifestarsi;
- l'assicurazione vale invece, con alcune limitazioni di massimali e franchigia, anche per le persone colpite da apoplezia o infarto o affette da epilessia, emofilia, leucemia, sindrome di Down e altre infermità permanenti giudicabili gravi.

Garanzie e massimali:

Esistono due diverse combinazioni di coperture:

- **Combinazione A**
 - Morte 55.000,00 €
 - Invalidità permanente 80.000,00 €
 - Spese di cura 1.600,00 €
 - relativa franchigia 200,00 €
- **Combinazione B**
 - Morte 110.000,00 €
 - Invalidità permanente 160.000,00 €
 - Spese di 2.000,00 €
 - relativa franchigia 200,00 €
- **Per entrambe le combinazioni**
 - Invalidità permanente
 - scoperto 5%
 - limite oltre il quale lo si azzera 20%
 - Spese di cura
 - Limite per spese di trasporto all'istituto di cura 10% del capitale assicurato (A 160,00 €; B 200,00 €)
 - Limite temporale per spese di cura, medicinali e trattamenti gg dal sinistro o dalla dimissione dall'istituto di cura
- **Massimale per sinistro:** per tutte le tipologie in esame, in caso di sinistro coinvolgente più persone il massimale catastofale è di 3.000.000,00 €
- **Per le persone di età superiore a 75 anni la garanzia è operante con le seguenti limitazioni:**
 - Morte: il capitale assicurato viene ridotto del 25%
 - Invalidità permanente: viene applicata uno scoperto del 10%

Tutti i soci, con l'iscrizione al CAI per l'anno 2011, sono automaticamente assicurati con la Combinazione A. Esclusivamente all'atto del rinnovo del tesseramento o della nuova iscrizione il socio può richiedere per l'intero anno sociale la copertura relativa alla Combinazione B presentando formale richiesta tramite il modulo [Rad-doppio massimali 2011](#) e versando una quota di 3,76 €.

Periodo di copertura:

	Data di iscrizione/rinnovo	Inizio copertura	Fine copertura
Nuovi soci 2011	1/11/10 - 31/12/10	1/1/11	31/3/12
	dopo il 31/12/10	Data di iscrizione	
Soci 2010 che rinnovano per il 2011	1/11/10 - 31/3/11	1/4/11 ^A	31/3/12
	dopo il 31/3/11	Data di rinnovo ^A	
Soci morosi (soci con tessera scaduta prima del 2010 e che rinnovano per il 2011)	1/11/10 - 31/12/10	1/1/11	31/3/12
	dopo il 31/12/10	Data di reinscrizione	
Soci 2010 non rinnovati per il 2011	-----	-----	31/3/11 ^{A B}

A – Fino al 31/3/11 i soci 2010 sono assicurati con la polizza infortuni 2010

B – In caso di partecipazione alle attività sociali dopo il 31/3/11 gli ex-soci possono richiedere la copertura assicurativa come "Non soci"

Denuncia di sinistro:

- il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione organizzatrice dell'attività; questo anche se la persona che ha subito l'infortunio è socio di un'altra Sezione;
- si utilizza il modulo [CAI/8A](#); occorre riportare la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio degli infortunati, dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- la denuncia va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro 10 gg dall'evento (in caso di incidente mortale la comunicazione deve essere immediata);
- al termine delle cure relative al sinistro è necessario comunicare la chiusura della pratica utilizzando il facsimile [CAI/8B](#).

Ambiti di applicazione:

	Soci CAI			Non soci
	"Istruttori"	"Aiuto Istruttori"	Altri soci	
Attività CAI	Automatica 1.1	Automatica 1.1	Automatica 1.1	A richiesta 4.1 (1.1)
	Automatica 2.1	A richiesta 3.1		
Attività personale	Automatica 2.1	A richiesta 3.1	---	---

[Ritorno all'indice](#)

1.2 – Soccorso Alpino

polizza [0615.0529252.38](#) – validità 1/4/11-31/3/12

Si tratta di una copertura del ramo Infortuni, che prevede:

- la corresponsione di una diaria per ricovero ospedaliero e il rimborso delle spese sostenute per le operazioni di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, di persone ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita, durante la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo in montagna;
- la garanzia si estende alla pratica dello sci (in ogni forma compreso ad es. lo sci in pista, fuori pista, lo snowboard), della speleologia, del canyoning/torrentismo se con l'uso di attrezzature alpinistiche, dell'escursionismo con racchette da neve e dell'escursionismo con utilizzo di mountain bike al di fuori delle strade statali, regionali, provinciali e comunali.

La garanzia è valida sia per le attività svolte in ambito CAI, sia per la propria attività personale.

La garanzia è valida solamente per le attività svolte sul continente europeo.

Non è applicabile:

- agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili; dall'abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da atti dolosi compiuti o tentati dell'Assicurato;
- agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico e di spettacolo.

Garanzie e massimali:

- Diaria per ricovero 20,00 €/giorno
 - periodo assicurato fino a 30 gg
 - relativa franchigia nessuna
- Limiti rimborso spese di soccorso
 - diaria tecnico CNSAS 60,00 €/persona/giorno
 - intervento elicottero 40,00 €/minuto
- Massimale per persona 25.000,00 €
- Massimale catastrofale 500.000,00 €
- Per le persone di età superiore a 80 anni i massimali (catastrofale e per persona) vengono ridotti del 50%.

Periodo di copertura:

	Data di iscrizione/rinnovo	Inizio copertura	Fine copertura
Nuovi soci 2011	qualsiasi (1/11/10 - 31/10/11)	Data di iscrizione	31/3/12
Soci 2010 che rinnovano per il 2011	1/11/10-31/3/11	1/4/11 ^A	31/3/12
	dopo il 31/3/11	Data di rinnovo ^A	
Soci morosi (soci con tessera scaduta prima del 2010 e che rinnovano per il 2011)	qualsiasi (1/11/10 - 31/10/11)	Data di reinscrizione	31/3/12
Soci 2010 non rinnovati per il 2011	-----	-----	31/3/11 ^{AB}

A – Fino al 31/3/11 i soci 2010 sono assicurati con la polizza soccorso alpino 2010

B – In caso di partecipazione alle attività sociali dopo il 31/3/11 gli ex-soci possono richiedere la copertura assicurativa come "Non soci"

Denuncia di sinistro:

- per interventi eseguiti da una stazione del CNSAS sul territorio nazionale è sufficiente l'invio del rapporto informativo da parte del capo stazione, che di norma provvede a richiedere i dati necessari; per questo si raccomanda ai soci di comunicare ai membri del CNSAS intervenuti i propri dati anagrafici e la Sezione di appartenenza nonché di documentare la regolarità della propria iscrizione al CAI;
- per interventi eseguiti da strutture diverse dal CNSAS (elisoccorso, SUEM 118, ecc.), o in collaborazione con esso, sia sul territorio nazionale sia in altre montagne europee, la Sezione (per interventi in ambito di attività CAI) o l'interessato (per eventi in ambito di attività personale), devono inviare la segnalazione (modulo CNSAS) immediatamente dopo l'intervento alla segreteria del CNSAS (vedi 5.5), alla quale vanno altresì tempestivamente inoltrate tutte le fatture e le ricevute delle spese sostenute per il soccorso;
- se la denuncia è di competenza della Sezione, il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione organizzatrice dell'attività; questo anche se la persona che ha subito l'infortunio è socio di un'altra Sezione.

Ambiti di applicazione:

	Soci CAI	Non soci
Attività CAI	Automatica 1.2	A richiesta 4.3 (1.3)
Attività personale	Automatica 1.2	---

[Ritorno all'indice](#)

1.3 – Responsabilità Civile verso Terzi

polizza [0615.0529258.26](#) – validità 1/1/11-31/12/11

La garanzia di Responsabilità Civile prevede:

- la copertura per danni imputabili a soci e non soci CAI causati a terzi, a cose e/o animali durante le attività svolte e/o organizzate in ambito CAI, sempre che l'evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o l'organizzazione dell'attività;
- la garanzia è estesa ai danni verificatisi durante il trasporto di persone, animali e cose, esclusa la responsabilità del vettore;
- la garanzia è valida per il mondo intero, senza alcun limite territoriale;
- l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'accompagnatore/capogita in caso di infortunio causato da "imperizia" dell'accompagnatore stesso.

Le attività sociali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali sia da quelle territoriali del CAI (ulteriori dettagli al punto 5.1.1).

Tutte le attività devono essere preventivamente deliberate dagli organi competenti (ulteriori dettagli al punto 5.1.2).

Non è applicabile:

- alla R.C. per i danni a terzi derivanti dalla propria attività personale (extra ambito CAI).

Garanzie e massimali:

- limite per sinistro 5.000.000,00 €
- limite per persona deceduta o con lesioni personali 5.000.000,00 €
- limite per danni a cose o animali 5.000.000,00 €

Costi:

- premio totalmente a carico della Sede Centrale

Denuncia di sinistro:

- il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione organizzatrice dell'attività; questo anche se la persona che ha provocato il sinistro è socio di un'altra Sezione;
- si utilizza il modulo [CAI/7](#); occorre riportare la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio degli infortunati, dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- la denuncia va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro 10 gg dall'evento (in caso di incidente mortale la comunicazione deve essere immediata).

Ambiti di applicazione:

	Soci CAI			Non soci
	"Istruttori"	"Aiuto Istruttori"	Altri soci	
Attività CAI	Automatica 1.3	Automatica 1.3	Automatica 1.3	Automatica 4.3 (1.3)
Attività personale	Automatica 2.2	A richiesta 3.2	---	---

[Ritorno all'indice](#)

1.4 – Tutela legale

(polizza [V2.12/2010](#) – validità 1/1/11-31/12/11)

La garanzia di tutela legale prevede:

- il rimborso delle spese legali e peritali occorrenti alle Sezioni per la difesa dei loro interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale, in relazione ai procedimenti penali derivanti dall'attività sezionale;
- le garanzie di polizza valgono per i Presidenti delle Sezioni, i componenti dei Consigli direttivi e i Soci iscritti, nell'ambito delle funzioni istituzionali e statutarie loro attribuite per lo svolgimento dell'attività sezionale;
- l'assicurazione opera nel caso tali soggetti siano indagati o imputati in un procedimento penale con l'accusa di aver commesso un reato nello svolgimento dell'attività sezionale, per atti compiuti involontariamente (contravvenzioni e/o delitti colposi).

La tutela legale consiste nel:

- sostenere la difesa in procedimenti penali;
- resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;
- sostenere il diritto al risarcimento per danni extracontrattuali subiti da fatti illeciti di terzi.

Per i soli Presidenti e Consiglieri la garanzia opera anche quando l'imputazione penale riguardi atti compiuti volontariamente (delitti dolosi); in questo caso però la garanzia scatterà solo se, esaurito il giudizio, sarà stata accertata l'assenza di dolo e quindi l'involontarietà del fatto.

Non è applicabile:

- ai procedimenti civili e a quelli amministrativi.

Garanzie e massimali:

- Massimale per caso assicurativo 15.000,00 €

Ambiti di applicazione:

	Soci CAI	Non soci
Attività CAI	Automatica 1.4	---
Attività personale	---	---

[Ritorno all'indice](#)

1.5 – **Kasko Autoveicoli**

polizza [19009895608](#) – validità 1/1/11-31/3/12

Si tratta di una copertura del ramo Auto, che ha come contraente l'Associazione delle Sezioni Vicentine del CAI e che prevede:

- il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione accidentale con altro veicolo, con persone o animali, urto contro ostacoli, urto contro sassi o oggetti scagliati da altri veicoli, ribaltamento e uscita di strada, purché occorsi durante la marcia su strade carrozzabili.
 - sono assicurabili gli autoveicoli (automobili, furgoni, camper, ecc.) per circolazione ad uso privato:
 - di proprietà e/o comproprietà dei soci delle Sezioni CAI che aderiscono a questa polizza (vedi Nota);
 - o di proprietà dei familiari degli stessi;
 - o intestati ad aziende e formalmente concessi in uso continuativo agli stessi;
- e usati in attività di servizio per ordine e conto della Sezione, quali a esempio:
- escursioni (comprese le ricognizioni preventive delle stesse);
 - corsi;
 - partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, ecc.);
 - servizi (manutenzione sentieri, manutenzione rifugi, ecc.);
- la garanzia è valida per il territorio italiano e per la temporanea circolazione del veicolo all'estero;
 - la copertura è prestata a condizione che al momento del sinistro alla guida dell'autoveicolo attenda un socio delle Sezioni CAI che aderiscono a questa polizza.

Non comprende il risarcimento dei danni:

- avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti;
- avvenuti quando il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti.

Garanzie e massimali:

- Massimale 10.000,00 €
 - Scoperto %
 - Franchigia 350,00 €
- L'assicurazione è prestata nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile; in caso di sinistro la Società si impegna a risarcire i danni subiti, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, fino al limite della somma assicurata.

Costo (a carico dei partecipanti):

- per ogni giornata-missione/auto: 4,00 €

Attivazione della copertura:

- si utilizza il modulo [AON/SASA](#):
 - dichiarare i numeri di targa degli autoveicoli da assicurare;
 - dichiarare la data o le date da assicurare (la copertura assicurativa è valida dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ciascun giorno richiesto);
 - apporre il timbro della Sezione o Sottosezione;
 - far firmare alla persona responsabile dell'attività (presidente, vicepresidente, reggente di Sottosezione, responsabile di gruppo, responsabile di escursione, ecc.);
- la richiesta va inoltrata:
 - a SASA SpA:
 - via fax numero: 040 3190887;
 - oppure e-mail all'indirizzo: auto.broker@sasa.it
(scansionare il modulo completo di firma e timbro e inviare come allegato);
 - e p.c. a AON SpA:
 - via fax al numero: 0444 398560;
 - oppure via e-mail all'indirizzo: adriana_canton@aon.it
(scansionare il modulo completo di firma e timbro e inviare come allegato);

- la richiesta va inoltrata entro le ore 24:00 del giorno che precede l'inizio dell'attività;
- la richiesta di copertura può essere annullata comunicandone la revoca tramite fax, purché la revoca venga inoltrata nella stessa giornata della richiesta.

Comunicazioni:

- per qualsiasi comunicazione gli assicurati si devono rivolgere esclusivamente al Broker a cui la Società assicuratrice ha affidato la gestione della polizza:
 - AON SpA
 - Via della Vecchia Ferriera, 57
 - 36100 Vicenza
 - tel 0444/398535 - sig.a A. Canton
 - fax 0444/398560

Denuncia di sinistro:

- la documentazione relativa al sinistro deve essere vistata per conoscenza dal Presidente della Sezione organizzatrice dell'attività (data, timbro e firma); questo anche nel caso in cui l'autovettura in oggetto sia di proprietà di un socio di un'altra Sezione aderente alla polizza;
- la denuncia inoltrata al Broker, allo stesso recapito di cui sopra, entro 5 gg dall'evento.

Note:

- Le Sezioni Vicentine che aderiscono a questa polizza sono:
 - Arzignano
 - Asiago
 - Bassano del Grappa
 - Dueville
 - Lonigo
 - Malo
 - Montebello Vicentino
 - Montecchio Maggiore
 - Recoaro Terme
 - Schio
 - Thiene
 - Valdagno
 - Vicenza
- Aderiscono inoltre le seguenti Sezioni:
 - Cittadella PD
 - San Bonifacio VR
 - San Pietro in Cariano VR

Ambiti di applicazione:

	Soci delle Sezioni CAI aderenti	Soci di altre Sezioni CAI	Non soci
Attività CAI	A richiesta 1.5	---	---
Attività personale	---	---	---

[Ritorno all'indice](#)

2 - COPERTURE ASSICURATIVE PER GLI “ISTRUTTORI”

Si tratta di coperture assicurative attivate direttamente dalla Sede centrale, a partire dalla data di trasmissione dell'iscrizione o del rinnovo della tessera da parte della Sezione alla Sede centrale, e per le quali non occorre pertanto inviare nessun modulo di richiesta.

2.1 – Infortuni per “Istruttori”

polizza [0615.0529254.34](#) – validità 1/1/11-31/12/11

La copertura per gli Istruttori, soci iscritti agli albi gestiti dalla Sede Centrale, prevede:

- il rimborso delle spese mediche;
- l'indennizzo dell'invalidità permanente e evento mortale;
- la corresponsione di una diaria in caso di ricovero presso un Istituto di cura;

sia per infortuni occorsi durante l'espletamento di attività a favore del CAI in ogni periodo dell'anno, sia per infortuni occorsi durante l'attività alpinistica o escursionistica personale;

- sono comprese le attività accessorie, le esercitazioni teorico e/o pratiche anche in palestra alpina (falesia), le escursioni e/o ascensioni di qualunque tipo e grado effettuate in comitiva o isolati;
- a esclusione dei sinistri occorsi durante l'attività personale, la garanzia è prestata anche per gli infortuni derivanti da uso di qualsiasi mezzo di trasporto, anche privato, terrestre e/o natante, dalla partenza e fino al ritorno in sede o luogo di raduno; comprende inoltre gli infortuni subiti durante viaggi aerei in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare.

L'Istruttore è assicurato se ha rinnovato l'iscrizione per l'anno 2011; pertanto, per dare continuità alla eventuale copertura assicurativa dell'anno precedente, opportuno che gli “Istruttori” rinnovino l'iscrizione entro il 31/12/10.

Relativamente alle garanzie morte e invalidità permanente:

- per il periodo 1/1/11-31/3/11 la copertura di questa polizza non è cumulabile con quella relativa alla polizza infortuni 2009-2010 valida per tutti i soci (cfr. polizza [0615.0526544.40](#), valida dal 1/4/09 e sua [Appendice](#), valida dal 1/5/10);
- per il periodo 1/4/11-31/12/11 la copertura di questa polizza è cumulabile, per la parte relativa a morte e invalidità permanente, con quella relativa alla polizza infortuni 2011 valida per tutti i soci (cfr. 1.1).; pertanto, a partire dal 1/4/11, se un Istruttore subisce un infortunio durante un'attività sezionale, egli gode di una doppia copertura assicurativa.

Garanzie e massimali:

Per la parte relativa agli infortuni esistono due diverse combinazioni di coperture:

- Combinazione A
 - Morte 55.000,00 €
 - Invalidità permanente 80.000,00 €
- Combinazione B
 - Morte 110.000,00 €
 - Invalidità permanente 160.000,00 €
- Per entrambe le combinazioni
 - Invalidità permanente
 - relativo scoperto 5%
 - limite oltre il quale lo scoperto si azzera 20%
 - Spese di cura 1.600,00 €
 - relativa franchigia 200,00 €
 - Limite per spese di trasporto all'istituto di cura 10% del capitale assicurato (A 160,00 €; B 200,00 €)
 - Limite temporale per spese di cura, medicinali e trattamenti 360 gg dal sinistro o dalla dimissione dall'istituto di cura

- Diaria da ricovero giornaliera 30,00 €
 - periodo assicurato fino a 180 gg
 - relativa franchigia 1 giorno
- Massimale per sinistro: per tutte le tipologie in esame, in caso di sinistro coinvolgente più persone il massimale catastrofale è di 3.000.000,00 €

Costi:

- Combinazione A: premio totalmente a carico della Sede centrale.
- Combinazione B: quota integrativa a carico della persona assicurata
 - 12 mesi 56,40 €
 - 6 mesi 33,84 €
 - 3 mesi 19,74 €

Attivazione della copertura:

- dal 1/1/2011 tutti gli Istruttori saranno assicurati di diritto con la Combinazione A; per scegliere la Combinazione B si utilizza il modulo [CAI/3](#), da trasmettere entro il 31/12/10:
 - indicare il nominativo della persona interessata;
 - indicare la scelta della Combinazione B;
 - apporre il timbro della Sezione o Sottosezione;
 - far firmare dall'Istruttore interessato e dal Presidente della Sezione.
- a partire dal 1/1/12 tutti gli Istruttori saranno assicurati di diritto per la Combinazione scelta per l'anno 2011; per variare la combinazione richiesta o per comunicare la volontà di recedere dalla copertura assicurativa si utilizza il modulo [CAI/3](#), da trasmettere entro il 30/11/11 con validità permanente a partire dall'anno successivo e fino a nuova eventuale comunicazione:
 - indicare il nominativo della persona interessata;
 - indicare la Combinazione prescelta per l'anno successivo, o la volontà di recedere dalla copertura assicurativa;
 - apporre il timbro della Sezione o Sottosezione;
 - far firmare dall'Istruttore interessato e dal Presidente della Sezione.

Denuncia di sinistro:

- per i sinistri avvenuti nel corso di un'attività sociale, il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione organizzatrice dell'attività; questo anche se la persona che ha subito l'infortunio è socio di un'altra Sezione;
- per i sinistri avvenuti durante l'attività personale, il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione di appartenenza dell'Istruttore;
- si utilizza il modulo [CAI/8A](#); occorre riportare la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio degli infortunati, dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- la denuncia va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro 10 gg dall'evento (in caso di incidente mortale la comunicazione deve essere immediata);
- al termine delle cure relative al sinistro è necessario comunicare la chiusura della pratica utilizzando il facsimile [CAI/8B](#).

Ambiti di applicazione:

	Soci CAI			Non soci
	"Istruttori"	"Aiuto Istruttori"	Altri soci	
Attività CAI	Automatica 1.1	Automatica 1.1	Automatica 1.1	A richiesta 4.1 (1.1)
	Automatica 2.1	A richiesta 3.1		
Attività personale	Automatica 2.1	A richiesta 3.1	---	---

2.2 – **Responsabilità Civile per “Istruttori”**

polizza [0615.0529259.24](#) – validità 1/1/11-31/12/11

La **garanzia di Responsabilità Civile** prevede le stesse garanzie di cui al punto 1.3 e si applica ai danni causati durante la propria attività personale.

Garanzie e massimali:

- limite per sinistro 1.200.000,00 €
- limite per persona deceduta o con lesioni personali 600.000,00 €
- limite per danni a cose o animali 600.000,00 €

Costi:

- premio totalmente a carico della Sede Centrale

Attivazione della copertura:

- attivazione automatica da parte della Sede Centrale;
- l'Istruttore è assicurato solo se ha rinnovato l'iscrizione per l'anno 2011; pertanto, per dare continuità alla eventuale copertura assicurativa dell'anno precedente, è opportuno che gli Istruttori rinnovino l'iscrizione entro il 31/12/10.

Denuncia di sinistro:

- il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione di appartenenza dell'Istruttore;
- si utilizza il modulo [CAI/7](#); occorre riportare la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio degli infortunati, dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- la denuncia va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro 10 gg dall'evento (in caso di incidente mortale la comunicazione deve essere immediata).

Ambiti di applicazione:

	Soci CAI			Non soci
	“Istruttori”	“Aiuto Istruttori”	Altri soci	
Attività CAI	Automatica 1.3	Automatica 1.3	Automatica 1.3	Automatica 4.3 (1.3)
Attività personale	Automatica 2.2	A richiesta 3.2	---	---

3 - COPERTURE ASSICURATIVE PER GLI “AIUTO ISTRUTTORI”

Le coperture assicurative sotto riportate sono facoltative; per la loro attivazione è necessario che la Sezione ne presenti richiesta inviando gli appositi moduli.

3.1 – Infortuni per “Aiuto Istruttori”

polizza [0615.0529254.34](#) – validità 1/1/11-31/12/11

Si tratta di una copertura del ramo Infortuni, che prevede, per i soci inseriti negli albi dei titolati gestiti dai Gruppi Regionali (Istruttori Sezionali delle Scuole di Alpinismo, Sci-alpinismo, Escursionismo e Speleologia e Accompagnatori Sezionali di Escursionismo e Alpinismo giovanile), le stesse garanzie elencate al punto 1.1.

L’Aiuto Istruttore è assicurato se ha rinnovato l’iscrizione per l’anno 2011; pertanto, per dare continuità alla eventuale copertura assicurativa dell’anno precedente, opportuno che gli “Aiuto Istruttori” rinnovino l’iscrizione entro il 31/12/10.

Relativamente alle garanzie morte e invalidità permanente:

- per il periodo 1/1/11-31/3/11 la copertura di questa polizza non è cumulabile con quella relativa alla polizza infortuni 2009-2010 valida per tutti i soci (cfr. polizza [0615.0526544.40](#), valida dal 1/4/09 e sua [Appendice](#), valida dal 1/5/10);
- per il periodo 1/4/11-31/12/11 la copertura di questa polizza è cumulabile, per la parte relativa a morte e invalidità permanente, con quella relativa alla polizza infortuni 2011 valida per tutti i soci (cfr. 1.1).; pertanto, a partire dal 1/4/11, se un Istruttore subisce un infortunio durante un’attività sezionale, egli gode di una doppia copertura assicurativa.

Garanzie e massimali:

- vedi punto 2.1

Costi (a carico della persona assicurata):

- Combinazione A
 - annuale: 79,00 €
 - semestrale: 48,90 €
 - trimstrale: 29,15 €
- Combinazione B
 - annuale: 173,00 €
 - semestrale: 105,30 €
 - trimestrale: 62,05 €

Attivazione della copertura:

- si utilizza il modulo [CAI/4](#):
 - indicare l'elenco delle persone assicurate: cognome e nome, data di nascita, codice socio (facoltativo, vedi 5.5) e Sezione di appartenenza;
 - indicare per ogni persona la Copertura assicurativa (infortuni), la Combinazione (A o B) e la Durata richieste;
 - al momento dell’inoltro della richiesta le persone elencate devono essere in regola con il tesseramento per l’anno sociale relativo al periodo di copertura richiesto;
 - indicare la data di decorrenza della copertura (non anteriore alle ore 24:00 del giorno di trasmissione)
 - apporre il timbro della Sezione o Sottosezione;
 - far firmare dal Presidente della Sezione;
- la richiesta va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5).

Denuncia di sinistro:

- per i sinistri avvenuti nel corso di un’attività sociale, il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione organizzatrice dell’attività; questo anche se la persona che ha subito l’infortunio è socio di un’altra Sezione;
- per i sinistri avvenuti durante l’attività personale, il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione di appartenenza del socio;
- si utilizza il modulo [CAI/8A](#); occorre riportare la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il no-

- me e il domicilio degli infortunati, dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- la denuncia va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro 10 gg dall'evento (in caso di incidente mortale la comunicazione deve essere immediata);
- al termine delle cure relative al sinistro è necessario comunicare la chiusura della pratica utilizzando il facsimile [CAI/8B](#).

Ambiti di applicazione:

	Soci CAI			Non soci
	“Istruttori”	“Aiuto Istruttori”	Altri soci	
Attività CAI	Automatica 1.1	Automatica 1.1	Automatica 1.1	A richiesta 4.1 (1.1)
	Automatica 2.1	A richiesta 3.1		
Attività personale	Automatica 2.1	A richiesta 3.1	---	---

[Ritorno all'indice](#)

3.2 – Responsabilità Civile per “Aiuto Istruttori” in attività personale

polizza [0615.0529258.26](#) – validità 1/1/11-31/12/11

La garanzia di **Responsabilità Civile** prevede le stesse garanzie di cui al punto 1.3 e si applica ai danni causati durante la propria attività personale.

Garanzie e massimali:

- limite per sinistro 1.200.000,00 €
- limite per persona deceduta o con lesioni personali 600.000,00 €
- limite per danni a cose o animali 600.000,00 €

Costi (a carico della persona assicurata):

- annuale: 2,00 €
- semestrale: 2,50 €
- trimestrale: 1,50 €

Attivazione della copertura:

- si utilizza il modulo [CAI/4](#):
 - indicare l'elenco delle persone assicurate: cognome e nome, data di nascita, codice socio (facoltativo, vedi 5.5) e Sezione di appartenenza;
 - indicare per ogni persona la Copertura assicurativa (responsabilità civile), e la Durata richieste;
 - indicare la data di decorrenza della copertura (non anteriore alle ore 24:00 del giorno di trasmissione)
 - apporre il timbro della Sezione o Sottosezione;
 - far firmare dal Presidente della Sezione;
- la richiesta va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5).

Denuncia di sinistro:

- il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione di appartenenza del socio assicurato;
- si utilizza il modulo [CAI/7](#); occorre riportare la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio degli infortunati, dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- la denuncia va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro 10 gg dall'evento (in caso di incidente

mortale la comunicazione deve essere immediata).

Ambiti di applicazione:

	Soci CAI			Non soci
	“Istruttori”	“Aiuto Istruttori”	Altri soci	
Attività CAI	Automatica 1.3	Automatica 1.3	Automatica 1.3	Automatica 4.3 (1.3)
Attività personale	Automatica 2.2	A richiesta 3.2	---	---

[Ritorno all'indice](#)

4 - COPERTURE ASSICURATIVE PER NON SOCI

Le coperture assicurative sotto riportate sono facoltative; per la loro attivazione è necessario che la Sezione ne presenti richiesta inviando gli appositi moduli.

In tutti i casi in cui si fa riferimento all'assicurazione per una giornata, la garanzia è valida dalle ore 0:00 alle ore 24:00 della data richiesta.

4.1 – Infortuni per non soci in attività sociale

polizza [0615.0529253.36](#) – validità 1/4/11-31/3/12

La Sezione, richiedendo l'attivazione di questa copertura, estende i benefici della polizza descritta al punto 1.1 ai non soci che partecipano a una delle seguenti attività sociali:

- attività in ambiente:
 - escursioni, ascensioni di qualsiasi tipo e grado, uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain bike, falesie, palestre di roccia;
 - pratica di speleologia e torrentismo;
 - partecipazione a rally o raid di sci alpinismo;
 - attività di alpinismo giovanile;
 - ginnastica pre-sciistica;
- partecipazione a corsi in qualità di allievi o di docenti (lezioni teoriche e uscite in ambiente).

Non è possibile richiedere la copertura per le seguenti attività, espletabili solamente dai Soci CAI (cfr. modulo CAI/5):

- attività di servizio (manutenzione sentieri e opere alpine, manutenzione rifugi, ecc.);
- partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, riunioni OTPO/OTCO, consigli direttivi, ecc.).

Garanzie e massimali:

- vedi punto 1.1

Costi giornalieri:

- per il periodo di validità della polizza (1/4/11-31/3/12)
 - Combinazione A 3,76 €
 - Combinazione B 7,52 €
- per il periodo precedente dell'anno 2011 (1/1/11-31/3/11)
 - Combinazione A 4,50 €
 - Combinazione B 8,50 €

Attivazione della copertura:

- per il periodo 1/4/11-31/3/12 si utilizza il modulo [CAI/5 2011](#)
per il periodo 1/1/11-31/3/11 si utilizza invece il modulo [CAI/5 2010](#):
 - dichiarare il numero totale delle persone assicurate;
 - dichiarare la Combinazione richiesta;
 - allegare l'elenco delle persone assicurate (cognome e nome, data di nascita);
 - apporre il timbro della Sezione o Sottosezione;
 - far firmare da persona autorizzata (cfr. 5.2);
- la richiesta va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro le ore 24:00 del giorno che precede l'inizio dell'attività.

Con le stesse modalità possono essere effettuate, dopo la prima richiesta ed entro le ore 24:00 del giorno che precede l'inizio dell'attività, eventuali cancellazioni dei partecipanti precedentemente indicati o aggiunte di nuovi partecipanti.

Per quanto riguarda eventuali annullamenti o spostamenti delle attività per le quali è stata attivata la copertura assicurativa, inviando comunicazione alla sede centrale del CAI entro le ore 24:00 del giorno precedente alla data di inizio attività indicata nella prima richiesta è possibile effettuare le seguenti variazioni:

- chiedere l'annullamento della copertura, nel caso in cui l'attività venga annullata (p.e. per maltempo);
- chiedere la variazione della data di copertura, nel caso in cui l'attività venga posticipata.

Denuncia di sinistro:

- il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione organizzatrice dell'attività;
- si utilizza il modulo [CAI/8A](#); occorre riportare la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio degli infortunati, dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- la denuncia va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro 10 gg dall'evento (in caso di incidente mortale la comunicazione deve essere immediata);
- al termine delle cure relative al sinistro è necessario comunicare la chiusura della pratica utilizzando il facsimile [CAI/8B](#).

Note:

- per i non soci che partecipano alle attività sociali è opportuno attivare questa copertura assicurativa.

Ambiti di applicazione:

	Soci CAI			Non soci
	"Istruttori"	"Aiuto Istruttori"	Altri soci	
Attività CAI	Automatica 1.1	Automatica 1.1	Automatica 1.1	A richiesta 4.1 (1.1)
	Automatica 2.1	A richiesta 3.1		
Attività personale	Automatica 2.1	A richiesta 3.1	---	---

[Ritorno all'indice](#)

4.2 – Soccorso Alpino per non soci

polizza [0615.0529252.38](#) – validità 1/4/11-31/3/12

La Sezione, richiedendo l'attivazione di questa copertura, estende i benefici della polizza di cui al punto 1.2 ai non soci che partecipano a un'escursione/ascensione sociale.

Garanzie e massimali:

- vedi punto 1.2

Costi:

- per il periodo di validità della polizza (1/4/11-31/3/12)
 - giornaliero: 0,94 €
 - per 6 giorni (anche non consecutivi): 1,88 €
- per il periodo precedente dell'anno 2011 (1/1/11-31/3/11)
 - giornaliero: 1,00 €
 - per 6 giorni (anche non consecutivi): 2,00 €

Attivazione della copertura:

- si utilizzano gli stessi moduli previsti per la copertura infortuni per i non soci (cfr. 4.1):
 - per il periodo 1/4/11-31/3/12: modulo [CAI/5 2011](#);
 - per il periodo 1/1/11-31/3/11: modulo [CAI/5 2010](#);
 - dichiarare il numero totale delle persone assicurate;
 - allegare l'elenco delle persone assicurate (cognome e nome, data di nascita);
 - apporre il timbro della Sezione o Sottosezione;
 - far firmare da persona autorizzata (cfr. 5.2);

- la richiesta va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro le ore 24:00 del giorno che precede l'inizio dell'attività.

Con le stesse modalità possono essere effettuate, dopo la prima richiesta ed entro le ore 24:00 del giorno che precede l'inizio dell'attività, eventuali cancellazioni dei partecipanti precedentemente indicati o aggiunte di nuovi partecipanti.

Per quanto riguarda eventuali annullamenti o spostamenti delle attività per le quali è stata attivata la copertura assicurativa, inviando comunicazione alla sede centrale del CAI entro le ore 24:00 del giorno precedente alla data di inizio attività indicata nella prima richiesta è possibile effettuare le seguenti variazioni:

- chiedere l'annullamento della copertura, nel caso in cui l'attività venga annullata (p.e. per maltempo);
- chiedere la variazione della data di copertura, nel caso in cui l'attività venga posticipata.

Denuncia di sinistro:

- per interventi eseguiti da una stazione del CNSAS sul territorio nazionale è sufficiente l'invio del rapporto informativo da parte del capo stazione, che di norma provvede a richiedere i dati necessari;
- per interventi eseguiti da strutture diverse dal CNSAS (elisoccorso, SUEM 118, ecc.), o in collaborazione con esso, sia sul territorio nazionale sia in altre montagne europee, la Sezione organizzatrice dell'attività (per interventi in ambito di attività CAI) o l'interessato (per eventi in ambito di attività personale), devono inviare la segnalazione (modulo CNSAS) immediatamente dopo l'intervento alla segreteria del CNSAS (vedi 5.5), alla quale vanno altresì tempestivamente inoltrate tutte le fatture delle spese di soccorso;

Note:

- per i non soci che partecipano alle escursioni/ascensioni sociali è opportuno attivare questa copertura assicurativa.

Ambiti di applicazione:

	Soci CAI	Non soci
Attività CAI	Automatica 1.2	A richiesta 4.2 (1.2)
Attività personale	Automatica 1.2	---

[Ritorno all'indice](#)

4.3 – Responsabilità Civile per non soci

polizza [0615.0529252.38](#) – validità 1/4/11-31/3/12

La garanzia di Responsabilità Civile prevede:

- la copertura per danni imputabili a soci e non soci CAI causati a terzi, a cose e/o animali durante le attività svolte e/o organizzate in ambito CAI, sempre che l'evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o l'organizzazione dell'attività;
- la garanzia è estesa ai danni verificatisi durante il trasporto di persone, animali e cose, esclusa la responsabilità del vettore;
- la garanzia è valida per il mondo intero, senza alcun limite territoriale;

Le attività sociali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali sia da quelle territoriali del CAI (ulteriori dettagli al punto 5.1.1).

Tutte le attività devono essere preventivamente deliberate dagli organi competenti (ulteriori dettagli al punto 5.1.2).

Garanzie e massimali, Costi e Denuncia di sinistro: come al punto 1.3

Ambiti di applicazione:

	Soci CAI	Non soci
Attività CAI	Automatica 1.3	Automatica 4.3 (1.3)
Attività personale	Automatica 1.3	---

[Ritorno all'indice](#)

5 – INFORMAZIONI GENERALI

5.1 – Note sulle attività sociali

5.1.1 – Definizione delle attività sociali

Sono considerate attività sociali tutte le attività organizzate dalle sezioni, sottosezioni, organismi territoriali e sede centrale, nel rispetto delle finalità dello statuto e dei regolamenti del nostro sodalizio.

Attualmente qualsiasi attività organizzata dal CAI nella sua più ampia accezione è coperta dalla Polizza infortuni e dalla Polizza Responsabilità civile a favore dei soci che vi partecipano.

Il riferimento al rispetto dei principi e delle finalità del CAI e al suo statuto e regolamento generale non intende dichiarare una limitazione contrattuale, ma esprime una linea di indirizzo atta ad orientare il concreto utilizzo della copertura assicurativa per le attività più squisitamente tipiche del CAI, senza per questo escludere l'apertura a ciò che fa parte della formazione culturale di chi frequenta la montagna o lo svolgimento di attività di fruizione della natura e del territorio.

Solo escludendo dalla copertura assicurativa tutte le attività chiaramente atipiche, pur organizzate dal CAI, si potrà ridurre l'effettiva incidenza della sinistrosità, con effetto positivo sui costi assicurativi futuri.

È pertanto necessaria una corretta attivazione della polizza, sollecitando gli operatori del CAI alla tutela dei casi effettivamente relativi ad attività sezionali; questo per evitare la triste conseguenza di non poter, domani, tutelare chi lo merita, per aver oggi favorito chi non ne avrebbe avuto diritto.

È naturalmente necessario che, in tutti i casi in cui l'organo competente ritenga di dover escludere un'attività sociale dalla copertura assicurativa infortuni, ne venga data esplicita informazione a tutti i soci che intendono partecipare a tale attività.

[Ritorno all'indice](#)

5.1.2 – Delibera delle attività sociali

Le attività sociali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali sia da quelle territoriali del CAI, di norma preventivamente deliberate dai relativi organi competenti.

In caso di denuncia di sinistro relativa sia alla copertura assicurativa infortuni sia alla copertura RCT l'Ufficio Assicurazioni della Sede Centrale CAI chiederà alla Sezione di inviare all'Ufficio stesso idonea documentazione (verbale o delibera del Consiglio Direttivo e/o programma delle attività sezionali deliberate) dalla quale risulti che l'attività svolta dall'infortunato (infortuni) o responsabile del danno arrecato (RCT) era di carattere sociale e non personale.

Vengono di seguito dettagliate alcune modalità operative da rispettare relativamente sia alle attività preventivamente deliberate sia a quelle prive di delibera preventiva. Nel caso di attività sociale non preventivamente deliberata la Sezione deve porre in atto ogni adempimento organizzativo utile ai fini della documentazione richiesta.

5.1.2.1 – Attività sociali deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione

- Se dopo la delibera da parte del Consiglio Direttivo sezionale vengono variate data o località di svolgimento di un'escursione (p.e. il capo-gita decide la variazione dell'itinerario programmato, in base alla discrezionalità che il regolamento sezionale gli attribuisce), è necessario notificarlo al Presidente sezionale (vedi 5.1.2.10).

5.1.2.2 – Escursioni non previste dal calendario sezionale

- Vengono considerate attività sociali anche le escursioni o ascensioni non deliberate dal Consiglio Direttivo, purché:
 - vengano proposte da un responsabile sezionale (Consigliere, Responsabile di Gruppo sezionale);
 - la partecipazione sia aperta a tutti i soci, e vengano formalmente pubblicizzate (p.e. tramite locandina) con adeguato anticipo;
 - le escursioni possiedano i requisiti organizzativi necessari (identificazione del responsabile, percorso, difficoltà, impegno e durata, numero di partecipanti previsto);
 - il proponente informi dettagliatamente il Presidente sezionale e ne ottenga l'autorizzazione preventiva (vedi 5.1.2.10);

5.1.2.3 – Partecipazione a riunioni

- Per le riunioni, assemblee, congressi e convegni convocati da organi ufficiali del CAI, la lettera di convocazione (posta normale e/o e-mail) attiva automaticamente la copertura assicurativa per i soci partecipanti; questo ha validità per tutti gli incontri organizzati e indetti da:
 - Organi centrali del CAI
 - Organi territoriali a livello regionale e provinciale (Gruppi Regionali e Consorzi di Sezioni)
 - Sezioni e Sottosezioni (p.e. Consiglio direttivo, Comitato di presidenza, Assemblea dei soci)
 - Gruppi e Commissioni sezionali

5.1.2.4 – Partecipazione a corsi

- Per i corsi deliberati dagli organi responsabili e proposti a livello territoriale, la copertura assicurativa per i soci partecipanti viene attivata e documentata da:
 - elenco dei relatori, se soci CAI;
 - elenco delle persone formalmente incaricate dell'organizzazione (direttore, segreteria, ...); queste persone sono coperte da garanzia anche per le attività relative alla preparazione degli incontri (p.e. predisporre le attrezzature in sala);
 - elenco degli iscritti.
- Per le serate culturali (conferenze, proiezioni, tavole rotonde, ...) deliberate e proposte dalle Sezioni e aperte al pubblico la copertura assicurativa per i soci partecipanti viene attivata e documentata da:
 - elenco dei relatori, se soci CAI;
 - elenco delle persone formalmente incaricate dell'organizzazione (direttore, segreteria, ...); queste persone sono coperte da garanzia anche per le attività relative alla preparazione degli incontri (p.e. predisporre le attrezzature in sala).

5.1.2.5 – Ricognizione delle escursioni sociali

- Si tratta delle ricognizioni delle escursioni sociali effettuate:
 - sia a titolo preventivo (per le escursioni presenti nel programma delle attività sociali deliberate potrebbe rendersi necessaria una verifica della percorribilità e delle condizioni di sicurezza degli itinerari proposti);
 - sia a titolo esplorativo (per la ricerca di itinerari da proporre alla Sezione per i futuri programmi di escursione).
- Per queste attività è opportuno che il Consiglio Direttivo conceda, con apposita delibera, un'autorizzazione permanente; tale delibera dovrebbe precisare:
 - a quale tipo di ricognizione (solo preventiva o anche esplorativa) essa si riferisce;
 - a che numero massimo di persone, per ogni diverso itinerario oggetto della ricognizione, essa si applica.
- Questa delibera va gestita con le seguenti modalità:
 - il responsabile del Gruppo interessato dovrà comunicare preventivamente al Presidente sezionale gli estremi dell'attività:
 - data dell'uscita in ambiente;
 - gruppo montuoso e itinerari oggetto dell'attività di ricognizione;
 - nominativi dei soci partecipanti;
 - i soci partecipanti all'attività avranno copertura assicurativa senza la necessità di ottenere una formale autorizzazione preventiva da parte del Presidente.

5.1.2.6 – Manutenzione sentieri

- La copertura assicurativa per questa attività riguarda esclusivamente i soci CAI (cfr. 4.1).
- Per questa attività è opportuno che il Consiglio Direttivo conceda, con apposita delibera, un'autorizzazione permanente; i soci partecipanti all'attività avranno copertura assicurativa senza la necessità di ottenere una formale autorizzazione preventiva da parte del Presidente.
- L'autorizzazione permanente va gestita con le seguenti modalità:

- Attività svolta con la presenza del responsabile del Gruppo:
 - il responsabile del Gruppo dovrà comunicare preventivamente al Presidente sezionale gli estremi dell'attività:
 - data dell'uscita in ambiente;
 - numero del/dei sentieri oggetto di manutenzione;
 - nominativi dei soci partecipanti (che potrebbe essere evitata facendo fede, in caso di sinistro, sulla dichiarazione del responsabile del Gruppo);
- Attività svolta senza la presenza del responsabile del Gruppo:
 - questo caso si applica sia alla manutenzione sentieri in senso stretto, sia alle uscite di ispezione delle persone che partecipano all'iniziativa "Adotta un sentiero";
 - il responsabile del Gruppo dovrà comunicare preventivamente al Presidente sezionale gli estremi dell'attività:
 - data dell'uscita in ambiente;
 - numero del/dei sentieri oggetto di manutenzione o ispezione;
 - nominativi dei soci partecipanti.

5.1.2.7 – Attività del Gruppo speleologico

- Sono considerate attività sociali anche le uscite in ambiente ipogeo del Gruppo Speleologico per:
 - corsi di speleologia;
 - attività esplorativa;
 - attività di rilievo cavità;
 - attività di indagine scientifica.
- Se queste uscite non sono state preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo, è necessario che:
 - vengano proposte dal responsabile del Gruppo;
 - il proponente informi il Presidente sezionale e ne ottenga l'autorizzazione preventiva (vedi 5.1.2.10);
 - la partecipazione sia aperta a tutti i soci aderenti al Gruppo, e venga formalmente pubblicizzata con adeguato anticipo.

5.1.2.8 – Altre attività sociali

- Per altre attività sociali potrebbe mancare la possibilità di una specifica delibera preventiva da parte del Consiglio Direttivo; per esempio:
 - attività di accompagnamento di gruppi classe da parte del Gruppo Alpinismo Giovanile;
 - attività didattica del Gruppo Speleologico;
 - aggiornamento teorico e/o in ambiente per gli operatori sezionali (titolati e non);
 - manutenzione rifugi e altre opere alpine (sentieri attrezzati, ferrate).

Per queste attività il proponente (Consigliere, Responsabile di Gruppo sezionale) deve informare il Presidente sezionale e ottenerne l'autorizzazione preventiva (vedi 5.1.2.10).

5.1.2.9 – Attività escluse

- Restano escluse dalla copertura assicurativa le seguenti attività:
 - interventi di pulizia o manutenzione della sede (edile, idraulica, elettrica, ...).

5.1.2.10 – Modalità di comunicazione

Nei casi in cui viene richiesta l'autorizzazione preventiva è possibile comunicare con il Presidente sezionale:

- utilizzando l'[apposito modulo](#) da consegnare al Presidente sezionale;
- via e-mail, SMS, fax (sia per la richiesta circostanziata, sia per la relativa autorizzazione).

Nei casi in cui viene richiesta la sola comunicazione preventiva è possibile comunicare con il Presidente sezionale:

- utilizzando l'apposito modulo da consegnare al Presidente sezionale;

- via e-mail, SMS, fax, segreteria telefonica.

Il Presidente terrà un archivio dei moduli di richiesta e dei fax, e conserverà la documentazione relativa alle altre forme di comunicazione (e-mail, SMS, segreteria telefonica) fino alla avvenuta conclusione senza infortuni dell'attività richiesta.

Il Presidente informerà il Consiglio Direttivo, a ogni riunione, su tutte le attività svolte a partire dalla precedente riunione, sia quelle richieste e da lui autorizzate, sia quelle che gli sono state semplicemente comunicate in quanto autorizzate in modo permanente.

In caso di assenza/irreperibilità del Presidente l'approvazione delle attività sociali può essere svolta da uno degli altri componenti del Comitato di Presidenza, se autorizzati con delibera del Consiglio Direttivo.

[Ritorno all'indice](#)

5.2 – Riepilogo delle coperture assicurative

	SOCI CAI		Non SOCI
	Attività CAI	Attività personale	Attività CAI
Infortuni	Automatica 1.1	---	A richiesta 4.1
Soccorso alpino	Automatica 1.2	Automatica 1.2	A richiesta 4.2
Responsabilità civile	Automatica 1.3	---	A richiesta 4.3
Tutela legale	Automatica 1.4	---	---
Kasko	A richiesta 1.5	---	---

	"ISTRUTTORI"	
	Attività CAI	Attività personale
Infortuni Soci	Automatica 1.1	---
Infortuni Istruttori	Automatica 2.1	Automatica 2.1
Soccorso alpino	Automatica 1.2	Automatica 1.2
Responsabilità civile	Automatica 1.3	Automatica 2.2
Tutela legale	Automatica 1.4	---
Kasko	A richiesta 1.5	---

	"AIUTO ISTRUTTORI"	
	Attività CAI	Attività personale
Infortuni Soci	Automatica 1.1	---
Infortuni Istruttori	A richiesta 3.1	A richiesta 3.1
Soccorso alpino	Automatica 1.2	Automatica 1.2
Responsabilità civile	Automatica 1.3	A richiesta 3.2
Tutela legale	Automatica 1.4	---
Kasko	A richiesta 1.5	---

[Ritorno all'indice](#)

5.3 – Responsabilità di firma

Per tutti i moduli CAI sono autorizzati a firmare:

- Per le attività della Sezione:
 - il Presidente della Sezione
 - i componenti del Comitato di presidenza se autorizzati con delibera dal Consiglio Direttivo
- Per le attività della Sottosezione:
 - il Reggente della Sottosezione
 - eventuali altri Consiglieri autorizzati con delibera dal Consiglio Direttivo della Sottosezione

[Ritorno all'indice](#)

5.4 – Termini di prescrizione

Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento, sotto perdita del relativo diritto ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile, è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda; sono fatti salvi eventuali atti interruttivi della prescrizione medesima, a mezzo raccomandata di richiesta risarcitoria.

[Ritorno all'indice](#)

5.5 – Recapiti CAI e CNSAS

Recapiti generali per informazioni:

- Assicurazioni dei titolati:
CAI - Segreteria Comitato Direttivo Centrale: Emanuela Pesenti; tel. 02 20.57.23.205;
e-mail e.pesenti@cai.it)
- Assicurazione Soccorso Alpino:
CNSAS - Segreteria CNSAS: tel. 02 29.53.04.33; fax 02 29.53.03.64; e-mail segreteria@cnsas.it
- Per tutte le altre assicurazioni:
CAI - Ufficio Assicurazioni: fax 02 20.57.23.201; e-mail assicurazioni@cai.it;
Pietro Cortinovis tel. 02 20.57.23.206; Emanuela Galletta tel. 02 20.57.23.234):

Per la denuncia di sinistri coperti dalla polizza Soccorso Alpino le comunicazioni possono essere trasmesse con una delle seguenti modalità:

- via fax al numero: 02 29.53.03.64 (conservare l'attestazione di avvenuta trasmissione del fax)
- via raccomandata A/R all'indirizzo:
Segreteria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Via E. Petrella, 19
20124 Milano

Per tutte le altre assicurazioni offerte dalla sede centrale del CAI i moduli di richiesta di copertura e di denuncia di sinistro possono essere trasmessi con una delle seguenti modalità:

- via fax al numero: 02 20.57.23.201 (conservare l'attestazione di avvenuta trasmissione del fax)
- via raccomandata A/R all'indirizzo:
Sede centrale del Club Alpino Italiano
Ufficio Assicurazioni
Via E. Petrella, 19
20124 Milano

[Ritorno all'indice](#)

5.6 – Indicazione del Codice Socio

Il Codice Socio non è un'informazione obbligatoria; ne viene però consigliata l'indicazione nei moduli per i quali è prevista.

Il Codice Socio non è quello che si trova sulla tessera, bensì quello assegnato dal programma di tesseramento.

[Ritorno all'indice](#)